

(N. 1027)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEI, GRAZIOLI, GUSSO, TONUTTI, SALERNO e FOSCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1977

Integrazione dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, per il finanziamento di un programma straordinario e per il canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, vieta il trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica e concede agli interessati solo la facoltà di confermare le domande già presentate per poter esercitare il diritto di riscatto.

Tale normativa ha suscitato diffuse rimozioni degli interessati assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che ritengono violati i loro diritti acquisiti, in quanto la legge non tiene conto di alcune leggi particolari che subordinavano la presentazione della domanda di riscatto alla pubblicazione di piani di riparto da parte delle singole amministrazioni, cosa avvenuta solo in alcuni casi.

D'altra parte non si può ignorare l'atteggiamento degli istituti autonomi delle case popolari che mediante delibera, sulla base di un'errata interpretazione delle norme di legge (tale questione è già stata risolta in sede giudiziaria), hanno impedito in passato agli assegnatari di presentare la domanda di esercitare la facoltà di riscatto.

Per quanto concerne in particolare la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è stata esercitata solo parzialmente la facoltà prevista dall'articolo 20 della legge 15 luglio 1966, n. 605, esistendo numerosi alloggi di proprietà dell'Azienda stessa non strettamente indispensabili alle esigenze di servizio e, quindi, assegnabili a riscatto agli assegnatari secondo lo spirito della citata disposizione.

La normativa di cui all'articolo 27 della legge n. 513, non tenendo conto di queste particolari situazioni, non solo ha dato luogo ad un'evidente difformità di trattamento fra assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma priva dell'esercizio di un diritto già acquisito diverse categorie di assegnatari.

Con il presente disegno di legge non si intende modificare per il futuro il principio che informa il citato articolo 27 della legge n. 513 del 1977, ma sanare soltanto delle particolari situazioni pregresse.

Per le suesposte considerazioni sottoponiamo alla vostra attenzione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Nei casi in cui non è stato possibile esercitare la facoltà di riscatto da parte degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per mancanza di piani di riparto o per disposizione degli istituti autonomi case popolari o delle singole amministrazioni pubbliche, le domande, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, possono essere presentate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le singole amministrazioni che, ai sensi delle diverse leggi che prevedavano il trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano provvedere ai piani di riparto e non vi hanno provveduto, anche nel caso in cui siano trascorsi i termini di efficacia della legge che li prevedeva, sono tenute a provvedervi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato determinerà a norma dell'articolo 20 della legge 15 luglio 1966, n. 605, quali siano gli alloggi attualmente in proprietà della stessa azienda che possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari dei medesimi.

Art. 3.

Alle domande di riscatto presentate a norma della presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle singole leggi che prevedevano l'esercizio della facoltà di riscatto.